

**DISCIPLINARE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL DECRETO
MINISTERIALE 15
SETTEMBRE 2009, N. 154**

PERCORSO NORMATIVO

Art. 18, co. 1 e 2 del DL
27/07/05, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155

Art. 6 del D.M.
n. 154/2009

Disciplinare per
la formazione
delle guardie
giurate addette
ai servizi di
sicurezza
sussidiaria
Del 26/02/15

**Necessità di armonizzare la disciplina del D.M. 154/2009 con il
preesistente sistema di security previsto dal Reg. CE 725/2004**

ART. 18, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144

Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

.....

ART. 18, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144

Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia

...

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.

.....

COMMA 2, ART.6 DEL D.M N. 154/2009

- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
- Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
 - Normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;
 - Principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

**DISCIPLINARE PER LA
FORMAZIONE DELLE
GUARDIE GIURATE
ADDETTE AI SERVIZI DI
SICUREZZA SUSSIDIARIA**

**Protocollo:
557/PAS/U/0
03004/12982
.D(22)5**

DEL 26/02/15

STRUTTURA

- Il Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria consta di 9 articoli e un ALLEGATO TECNICO.
- **STRUTTURA**
 - Art. 1 – Ambito di applicazione
 - Art. 2 – Definizioni
 - Art. 3 – Formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria
 - Art. 4 – Formazione del direttore tecnico
 - Art. 5 – Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria e direttore tecnico
 - Art. 6 – Sospensione e revoca della certificazione
 - Art. 7 – Aggiornamento periodico
 - Art. 8 – Nucleo di Vigilanza e Controllo
 - Art. 9 – Disposizioni transitorie

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il Disciplinare ha lo scopo di:
 - definire le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154
 - definire le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni;
 - regolare l'attività ispettiva del Nucleo di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154

DEFINIZIONI

Tra le definizioni vengono specificate le seguenti figure:

DIRETTORE TECNICO

Il soggetto certificato che svolge compiti di responsabilità e coordinamento dei servizi di sicurezza sussidiaria

ADDETTO AI SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA

La persona, con qualifica di guardia giurata, certificata a svolgere i servizi previsti dal D.M. n. 154/2009

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA E DEL DIRETTORE TECNICO

- La formazione per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento della stessa, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell'ALLEGATO TECNICO al Disciplinare.
- L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza e del direttore tecnico, è effettuato, previa richiesta da parte dei soggetti che impiegano i medesimi, dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2009, nominata dal Prefetto della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza ovvero è ubicata la struttura presso la quale si svolgono i servizi.
- Con il medesimo disciplinare sono stati individuati anche i programmi formativi per le Guardie Giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

COMMA 4, DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 154/2009

- L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:
 - Un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decomposizione, metal-detector fissi e portatili;
 - Un componente esperto di una lingua straniera;
 - Un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;
 - Un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;
 - Un componente designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di specifico interesse

CERTIFICATO DI ADDETTO AI SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA E DIRETTORE TECNICO

- Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato il «Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria» recante l'indicazione dello specifico ambito di attività (portuale e/0 ferroviaria e/0 trasporto pubblico), che certifica l'idoneità allo svolgimento delle mansioni a cui l'interessato dovrà essere adibito, nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato abilitato, ove prevista.
- Ai candidati che intendono svolgere i servizi antipirateria di cui al D.L. 12 luglio 2011, n. 107, viene rilasciata la certificazione relativa ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, propedeutica alla partecipazione al Corso di cui all'art. 3 co.2, lett.c) del D.M. 28 dicembre 2012, n. 266

NUCLEO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- I componenti del Nucleo di Vigilanza e Controllo, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 154/2009, sono nominati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione dei responsabili dell'ufficio per l'Amministrazione Generale, della Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine e della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.

COMMA 1, ART. 7 DEL D.M. N. 154/2009

- ...il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal D.M. n. 154/2009, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti...

STRUTTURE FORMATIVE - 1

- Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 138 del TULPS, le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dovranno dimostrare di avvalersi di formatori esperti, in possesso dei seguenti requisiti:
- **PER LE APPARECCHIATURE TECNICHE**
 - Il possesso di un'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85;
 - Una progressa esperienza, di almeno 4 anni, in attività che prevalgono l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, N. 85;
 - Attività di docenza, non inferiore a duecento (200) ore, in materia in uso delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. n. 29 gennaio 1999, N. 85

STRUTTURE FORMATIVE - 2

- **PER LA FORMAZIONE TEORICA IN AMBITO PORTUALE**
 - Il conseguimento della qualifica di istruttore certificato ai sensi del punto 5.1 della Scheda 6 del PNSM (Piano Nazionale della Sicurezza Marittima)

ALLEGATO TECNICO

- Con l'ALLEGATO TECNICO vengono invece fissati i programmi di addestramento del personale, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego nella sicurezza portuale e marittima o nella sicurezza dei trasporti ferroviari o terrestri.
- Nel dettaglio l'ALLEGATO TECNICO si articola in cinque parti:
 - Materie comuni
 - Sicurezza portuale e servizi antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana
 - Sicurezza dei trasporti ferroviari e terrestri
 - Durata dei corsi di formazione
 - Aggiornamento periodico